

321

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Onerosità dei contratti conclusi dalla Rai con alcuni personaggi dello spettacolo)	9
Missioni vevoli nella seduta del 10 giugno 2003	3	(Sezione 3 – Applicazione della sanzione del fermo amministrativo degli autoveicoli in caso di mancato pagamento del canone Rai)	11
Progetti di legge (Annunzio; Modifica nell'assegnazione a Commissioni in sede consultiva)	3	(Sezione 4 – Recenti modifiche alla normativa sulle tariffe postali agevolate per la spedizione di libri e di stampe in abbonamento)	12
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2003 (doc. VIII, n. 6)	13
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 1 – Ordini del giorno)	13
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	6, 7	Disegno di legge di conversione n. 3961	16
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	7	(Sezione 1 – Modificazioni apportate dalla Commissione dichiarate inammissibili)	16
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	7	(Sezione 2 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	17
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	8	(Sezione 3 – Parere della I Commissione) .	18
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	8	(Sezione 4 – Parere della V Commissione) .	18
Atti di controllo e di indirizzo	8	(Sezione 5 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	19
Interpellanze ed interrogazioni	9		
(Sezione 1 – Erogazione di fondi per completare la ricostruzione nelle aree della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del 1980)	9		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 6 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	20	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	30
(Sezione 7 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	21	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	30
(Sezione 8 – Ordini del giorno)	23	(Sezione 4 – Articolo unico; articoli del decreto-legge)	31
Disegno di legge di conversione n. 3971	26	(Sezione 5 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	33
(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili)	26	(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge)	35

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 10 giugno 2003.**

Acquarone, Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Coronella, De Laurentiis, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Grimaldi, Kessler, Lion, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Nan, Nesi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Piglionica, Pisanu, Pistelli, Possa, Raisi, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vertone, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Baldi, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Gerardo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Coronella, De Laurentiis, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grimaldi, Kessler, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè,

Molgora, Mussi, Nan, Nesi, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistelli, Possa, Raisi, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Vertone, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 9 giugno 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

LETTIERI: « Disposizioni in materia di accesso alla professione di avvocato » (4048).

Sarà stampata e distribuita.

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissioni in sede consultiva.

Su richiesta della VII Commissione permanente (Cultura) e della IX Commissione permanente (Trasporti), il parere delle medesime Commissioni sulla proposta di legge Lusetti ed altri: « Disciplina dell'attività di intermediazione sulla pubblicità a garanzia della trasparenza tra le imprese » (3055) — attualmente assegnata alla X Commissione (Attività produttive), in sede referente — sarà acquisito ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73 del regolamento.

Annunzio di sentenze dalla Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa, in sede primaria:

con lettera in data 23 maggio 2003, sentenza n. 169 del 19-23 maggio 2003 (doc. VII, n. 307), con la quale:

riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 438, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 458, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;

in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 464, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di aper-

tura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Con lettera in data 4 giugno 2003, sentenza n. 185 del 23 maggio 2003-4 giugno 2003 (doc. VII, n. 308), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), nella parte in cui prevede che non sono soggetti a provvedimenti di rilascio gli studi d'artista ivi contemplati;

alla VII Commissione permanente (Cultura).

Con lettera in data 5 giugno 2003, sentenza n. 196 del 23 maggio 2003-5 giugno 2003 (doc. VII, n. 310), con la quale:

riuniti i giudizi:

a) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14 (Disposizioni sulla *prorogatio* degli organi regionali);

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Abruzzo 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali), nella parte in cui introduce, sostituendo il testo dell'articolo 3 della legge statale 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), le disposizioni dei commi 1, 2 — limitatamente al secondo e al terzo periodo — 3, 4, 5, 7;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della predetta legge della regione Abruzzo n. 1 del 2002;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle rimanenti disposizioni — diverse da quelle

di cui ai capi *b* e *c* — della predetta legge della regione Abruzzo n. 1 del 2002, sollevata, in riferimento agli articoli 117, secondo e quarto comma, e 122 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 38 del 2002);

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 186 del 23 maggio 2003-4 giugno 2003 (doc. VII, n. 309) con la quale:

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1, 4, 5, 6 e 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 499 (Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale), proposte dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 8, numeri 21 e 29; 9, numero 8; 16; da 69 a 85 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e ai principi costituzionali in materia di funzione di indirizzo e coordinamento, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, proposte dalla pro-

vincia autonoma di Trento, in riferimento all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Sentenza n. 197 del 23 maggio 2003-5 giugno 2003 (doc. VII, n. 311) con la quale:

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), sollevate in riferimento agli articoli 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli articoli 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria con i ricorsi indicati in epigrafe;

alla X Commissione permanente (Attività produttive).

Sentenza n. 198 del 23 maggio 2003-5 giugno 2003 (doc. VII, n. 312) con la quale:

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla prima sezione del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna con ordinanza in epigrafe;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 199 del 23 maggio 2003-5 giugno 2003 (doc. VII, n. 313) con la quale:

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sollevate, in riferimento agli articoli 101, 102, 111, 24 e 39 della Costituzione, dal tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 64, commi 1, 2, 3, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 76, 111 della Costituzione, dal tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;

alla XI Commissione permanente (Lavoro).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 9 giugno 2003, ha trasmesso il testo delle osservazioni e delle proposte in merito all'impostazione del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007, approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 5 giugno 2003.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 21 maggio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea Armando COSSUTTA

n. 9/3200-bis/145, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002, concernente l'estensione agli invalidi del lavoro ed ai grandi invalidi dei benefici previsti dalla legge n. 203 del 2000.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali), competenti per materia.

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 30 maggio 2003, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea Sergio ROSSI ed altri n. 9/3524/38 e LUSANA ed altri n. 9/3524/39, concernenti la destinazione di risorse a favore delle regioni colpite dalle avversità atmosferiche nel novembre 2002, modificati e accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 6 febbraio 2003; NARO ed altri n. 9/3200-bis/69, concernente la destinazione di risorse per il risanamento di aree industriali ad elevato rischio ambientale, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 novembre 2002.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio); V (Bilancio) e VIII (Ambiente) competenti per materia.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 3 giugno 2003, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea LUCCHESI ed altri n. 9/3450/6, accolto come raccomandazione dal Governo, concernente i termini per l'esenzione da imposte sugli atti relativi alla ricostruzione o riparazione di immobili nel Belice e Volontè n. 9/3450/8, accolto dal Governo

nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2002, concernente la durata delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie; LETTIERI ed altri n. 9/3185/2, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 23 ottobre 2002, concernente la retribuzione dei dipendenti pubblici interessati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 194/2002.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla VI Commissione (Finanze); alle Commissioni VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 30 maggio 2003, ha trasmesso il testo dei seguenti atti, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, alla II Commissione (Giustizia), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (7369/03-COPEN 26);

progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (7370/03-DROIPEN 18).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di tre risoluzioni approvate nella sessione dal 7 al 10 aprile 2003. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV

Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità europea sul progetto di regolamento della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente l'approvazione di prescrizioni uniformi relative all'omologazione di I) impianti specifici di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatti) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di gpl nel sistema di propulsione; II) impianti specifici di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l'utilizzo di GNC nel sistema di propulsione » (*doc. XII, n. 267*) — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

« sullo sviluppo futuro di EUROPOL » (*doc. XII, n. 268*) — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

« su una strategia di informazione e comunicazione per l'Unione » (*doc. XII, n. 269*) — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 3 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Porlezza (Como), Tione degli Abruzzi (L'Aquila), Carinaro (Caserta), Fonte Nuova (Roma), Massa d'Albe (L'Aquila), Algua (Bergamo), Posta Fibreno (Frosinone) e Sauze di Cesana (Torino).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, che sono tutte trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alle sottordinate Commissioni:

al dottor Giuseppe SARICA un incarico di studio, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze — *alla V Commissione permanente (Bilancio)*;

al dottor Giuseppe DE CILLIS un incarico di studio, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 41 della legge 1° agosto 2002, n. 166, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, per quanto concerne le reti e i servizi di comunicazione elettronica (240).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 25 luglio 2003. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 giugno 2003.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 6 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'esercizio finanziario 2003 (241).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 giugno 2003.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Erogazione di fondi per completare la ricostruzione nelle aree della Basilicata e della Campania colpite dal terremoto del 1980)

A) Interrogazione

MOLINARI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 novembre 2002 è stata svolta presso la Camera dei deputati l'interpellanza urgente n. 2-00548, avente ad oggetto le misure finalizzate al completamento dell'opera di ricostruzione *post* sisma 1980, che colpì Basilicata e Campania;

nel corso della risposta da parte del sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti, onorevole Paolo Mammola, non è stato fatto alcun cenno al mancato riparto in favore delle regioni interessate di 45 milioni di euro, stanziati con le leggi finanziarie approvate nel corso della XIII legislatura dai Governi dell'Ulivo;

il mancato riparto ha, di fatto, paralizzato l'azione di ricostruzione dei comuni terremotati oramai in fase di conclusione —:

quali siano le ragioni del mancato riparto dei 45 milioni di euro pur disponibili e quali iniziative intenda adottare per giungere il più rapidamente possibile all'erogazione di questi fondi in favore delle aree interessate, come più volte sollecitato anche dalla regione Basilicata.

(3-01623)

(26 novembre 2002)

(Sezione 2 - Onerosità dei contratti conclusi dalla Rai con alcuni personaggi dello spettacolo)

B) Interpellanza ed interrogazioni

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle comunicazioni, per sapere — premesso che:

i compensi dei professionisti dello spettacolo, ingaggiati dalla Rai e dalle principali reti televisive private nella competizione per il primato nell'ascolto, raggiungono spesso livelli scandalosamente alti;

il livello di simili retribuzioni, pur essendo funzionale alla tipologia del mercato in cui suddetti professionisti operano, appare molto oneroso, sia per i soggetti privati che per il soggetto pubblico dell'emittenza radio-televisiva;

sebbene qualsiasi compenso possa trovare un'eventuale giustificazione quando si tratta di professionisti dello spettacolo che lavorano per le emittenti private, che, in quanto tali, non richiedono alcun contributo all'utenza, ciò non vale nel caso in cui a stipulare contratti che prevedono simili ingaggi sia il soggetto pubblico, del momento che esso è responsabile davanti al Parlamento e ai cittadini dell'uso delle proprie risorse, finanziate con l'esazione di un canone pubblico;

resta di fatto che il livello di predetti compensi, se paragonato al reddito medio di milioni di pensionati e lavoratori dipendenti, non trova alcuna giusta motivazione —:

se non ritenga che i sin troppo elevati compensi corrisposti ai professionisti dello

spettacolo ingaggiati dalla Rai — di cui all'opinione pubblica non è mai dato conoscere la reale entità — siano incongrui sotto il profilo dell'efficienza e dell'economicità della gestione.

(2-00442) « Di Teodoro, Milioto, Ramponi, Biondi, Bertucci, Rodeghiero, Nicotra, Spina Diana, Daniele Galli, Buontempo, Nespoli, Fiori, Campa, Milanato, Grimaldi, Ferro, Butti, Savo, Milanese, Nuvoli, Fratta Pasini, Filippo Mancuso, Leccisi, Iannuccilli, Santori, Bertolini, Giulio Conti, Villani Miglietta ».

(25 luglio 2002)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'inchiesta che ha condotto *Libero*, quotidiano d'informazione, sul vergognoso e scandaloso utilizzo delle somme incassate dalla Rai dai canoni televisivi non può lasciare indifferente il Governo;

non a caso il quotidiano *Libero* ha denominato l'inchiesta: « Le antenne della cuccagna »;

gli italiani hanno appreso da tale inchiesta la vergogna dei mostruosi compensi miliardari elargiti ad artisti e giornalisti;

gli italiani hanno appreso, semplicemente, che il « compagno Roberto Benigni ha incassato, per la sua esibizione al *festival* di Sanremo », circa 11.760.000 vecchie lire al minuto, approssimativamente pari a 6 mesi e mezzo di retribuzione di un operaio tessile che lavori 40 ore settimanali;

come se non bastasse, l'informazione alternativa del telegiornale satirico *Striscia la notizia* ha fatto conoscere agli italiani la ripetitività delle battute di Roberto Benigni, sicché, oltre tutto, il testo era privo di originalità;

gli italiani hanno appreso che altri personaggi dello spettacolo, notoriamente di sinistra, incassano miliardi ... per non svolgere le prestazioni contrattualmente previste!;

l'indignazione è elevata, soprattutto da parte dei lavoratori di tutti gli schieramenti che hanno necessità temporali di decine di generazioni per incassare le somme che molti dei suddetti personaggi incassano con l'esecuzione di un contratto stipulato con la Rai;

appare francamente intollerabile, in uno Stato che conta milioni di poveri e milioni di disoccupati, assistere ad uno spreco tanto incredibile, quanto discutibile sul piano morale;

la Rai non può rivendicare un'autonomia anche oltre i confini della decenza, tenuto conto che si alimenta di denaro pubblico —:

se vi siano strumenti giuridici per far sì che, nel più rigoroso rispetto dell'autonomia gestionale dell'azienda, siano rispettati criteri di economicità nella stipulazione dei contratti con uomini dello spettacolo e giornalisti, i cui corrispettivi, finalmente conosciuti grazie al quotidiano *Libero*, tanta indignazione stanno sollevando fra i lavoratori italiani. (3-00792)

(13 marzo 2002)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

i problemi legati alla televisione di Stato non riguardano soltanto la perma-

nenza di Michele Santoro o di Enzo Biagi o la realizzazione di un telegiornale del Nord, ma investono decisioni aziendali che, nel recente passato, hanno destato forte indignazione nell'opinione pubblica;

in particolare, gli uomini di spettacolo realizzano *cachet* assolutamente improponibili per un'azienda, i cui conti, oltre tutto, non evidenziano utili di bilancio;

lo stesso mondo del calcio sta operando una riflessione che riguarda la misura degli ingaggi, delle retribuzioni e dei premi destinati agli assi del pallone;

in particolare, è ancora vivo il ricordo del compenso versato, per la sua presenza al *festival* di Sanremo, all'attore Roberto Benigni, pari alle retribuzioni nette di qualche decennio di un operaio tessile;

il Governo, dopo aver encomiabilmente risolto il problema, prima morale e poi economico, delle pensioni sociali minime, deve ora, sul versante opposto, cercare di restituire moralità ad un'azienda di Stato, che per troppi anni ha gestito il denaro pubblico gestendo i rapporti contrattuali con una « enclave » di poche decine di professionisti dello spettacolo e del giornalismo, con una disinvoltura che poteva derivare soltanto dalla tacita complicità dell'Esecutivo —:

se, ferma ovviamente restando l'autonomia decisionale del consiglio di amministrazione della Rai, abbia notizia della volontà di quest'ultimo di rivedere radicalmente la misura dei compensi ai personaggi dello spettacolo ed ai personaggi del mondo dell'informazione per le loro prestazioni professionali, eliminando radicalmente in tal modo una delle ragioni della sacrosanta indignazione dei cittadini contribuenti. (3-01242)

(18 luglio 2002)

(Sezione 3 – Applicazione della sanzione del fermo amministrativo degli autoveicoli in caso di mancato pagamento del canone Rai)

C) Interpellanza

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

il pagamento del canone Rai costituisce un'indubbia fonte di finanziamento per la concessionaria Rai-radiotelevisione italiana, sulla base delle normative vigenti;

il rapporto tra pagamento del canone e approvvigionamento sul mercato della pubblicità costituisce tema sensibile dei diversi progetti di riforma del sistema radiotelevisivo, con riflessi nell'opinione pubblica e nella condotta dei cittadini utenti;

la scelta di non pagare il canone Rai, di per sè legittima per quanto opinabile, non può essere oggetto di vessazioni che trascendono le ordinarie obbligazioni intercorrenti tra l'utente e la società concessionaria del servizio pubblico;

sono ormai centinaia, se non migliaia, i casi in cui la Rai-radiotelevisione italiana ha spedito diffide nei confronti degli utenti morosi o per libera scelta inadempienti, minacciando il « recupero coattivo dei canoni dovuti anche attraverso il fermo amministrativo dei suoi autoveicoli ed il pignoramento dei suoi beni, tra cui la retribuzione »;

una diffida di tale tenore è fuor di ogni dubbio sproporzionata, vessatoria, antistorica, in contrasto con qualsivoglia principio di corretto rapporto tra concessionaria e utente del servizio pubblico;

le sanzioni richiamate non sono previste da leggi specifiche e, dunque, risultano essere illegali oltre che afflittive, senza proporzione alcuna rispetto all'entità e alla natura del provvedimento;

dall'esecuzione di tali misure reali sta ingenerandosi un clima di protesta e di sfiducia nei confronti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con evidenti e gravi effetti sulla correttezza dei rapporti e sul buon funzionamento del servizio —:

nei limiti specifici delle proprie competenze istituzionali, specialmente per l'incidenza della condotta della concessionaria Rai sul corretto rapporto con gli utenti e sulla corretta gestione del canone, quali siano l'entità esatta del fenomeno e le valutazioni del Governo sulla legittimità di esso e se non ritengano, in ogni caso, di assumere iniziative adeguate.

(2-00580) « Mantini, Giachetti, Molinari ».
(5 dicembre 2002)

(Sezione 4 – Recenti modifiche alla normativa sulle tariffe postali agevolate per la spedizione di libri e di stampe in abbonamento)

D) Interrogazione

PISTONE. — *Ai Ministri delle comunicazioni e dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con due decreti del 13 novembre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 2002 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2002, vengono aumentate le tariffe postali per la spedizione di libri e di stampe in abbonamento;

nel dettaglio, il decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 prevede il rialzo delle spese per la spedizione di libri,

di pubblicazioni quotidiane e di riviste, mentre il provvedimento pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 stabilisce l'aumento per i costi da sostenere nell'invio delle pubblicazioni informative di enti, associazioni, *onlus* ed enti locali;

nel primo caso i costi sono quelli sostenuti soprattutto dai piccoli editori, che utilizzano, per la maggior parte, le vendite per corrispondenza (con peso inferiore a un chilogrammo), in modo da raggiungere i clienti con una produzione che, altrimenti, non troverebbe spazio nelle librerie e nella grande distribuzione;

in questo caso, il meccanismo approntato nel nuovo decreto rivede le fasce di peso, che prima erano quattro e che adesso sono state ridotte a due, con effetti devastanti sulla spedizione di singoli volumi (chi spedisce libri fino a 500 grammi vedrà un aumento dell'85 per cento e per chi effettua spedizioni comprese tra 500 e 1.000 grammi l'incremento sarà del 42 per cento);

il secondo decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, rivede le tariffe di stampe in abbonamento postale, vale a dire dei costi agevolati per la spedizione delle pubblicazioni informative di enti, associazioni e altre organizzazioni senza fini di lucro ed enti locali —:

se, ravvisando un danno alla piccola editoria e agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni senza fini di lucro, non ritengano opportuno, ciascuno per il proprio ambito, adoperarsi al fine di tutelare tali importanti settori e quali provvedimenti, a tale scopo, intendano mettere in atto.

(3-01725)

(16 dicembre 2002)

*PROGETTO DI BILANCIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
PER L'ANNO FINANZIARIO 2003 (DOC. VIII, N. 6)*

(Sezione 1 – Ordini del giorno)

La Camera,

esaminato il progetto di bilancio interno per l'anno finanziario 2003;

udita la relazione dei deputati Questori;

premesso che:

le lavoratrici e i lavoratori che a diverso titolo svolgono la loro attività nei palazzi della Camera hanno più volte e in diverse sedi manifestato le loro difficoltà di cura dei figli nei primi anni di vita, dovuti in particolare alla impossibilità di reperire servizi di asilo nido in grado di soddisfare con qualità e attenzione le necessità affettive e psicomotorie del bambino, tali da poterne permettere una permanenza anche prolungata o negli orari particolari molte volte richiesti dal tipo e dagli orari di lavoro propri della Camera;

il Comitato per le pari opportunità della Camera dei Deputati ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di molte mamme lavoratrici (dipendenti e non) della Camera, che trovano particolarmente difficile conciliare il tempo di lavoro richiesto dai modi, tempi e ritmi dell'istituzione e il ruolo materno (paterno);

il Comitato per le pari opportunità ha elaborato e sottoposto al Collegio dei deputati Questori un progetto di massima di un Centro infanzia della Camera dei deputati con la proposizione di soluzioni concrete rispetto alle finalità, alla capacità

ricettiva, alle necessità di spazi interni ed esterni, ai modelli organizzativi, ai criteri per la programmazione e gestione psicopedagogica,

impegna l'Ufficio di Presidenza

ad assicurare in tempi rapidi, e comunque entro l'esercizio 2003, attenzione, risorse e progettualità alla soluzione dei problemi sopra evidenziati.

9/Doc. VIII, n. 6/1. Valpiana, Mazzoni.

La Camera,

esaminato il progetto di bilancio interno per l'anno 2003 predisposto dai Questori ed approvato dall'Ufficio di Presidenza;

vista la relazione sullo stato dell'Amministrazione presentata dal Segretario Generale;

valutato che emerge, in continuità con le azioni poste in essere negli anni precedenti, un quadro di ammodernamento dei servizi in grado di determinare un significativo miglioramento della propria attività e di garantire la centralità dell'istituzione nella vita democratica del Paese;

al solo fine di evidenziare l'importanza di alcuni obiettivi, per altro già emersi come ineludibili nel corso della discussione, e di dare orientamenti per qualche particolare attenzione,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori:

1) ad individuare ogni possibile misura tesa a potenziare le strutture dei gruppi parlamentari, accrescendo i contributi finanziari finalizzati all'acquisizione di maggiori risorse umane e strumentali;

2) a valutare l'opportunità di istituire un ufficio che si occupi in modo organico e continuativo delle regioni e dei rapporti con esse, con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e dei Consigli regionali, anche in vista delle incombenze che la Camera dovrà affrontare a seguito della conversione della Commissione per gli affari regionali ai sensi dell'articolo 11 della recente riforma costituzionale, di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 3;

3) ad anticipare, modificando il Regolamento, l'approvazione del bilancio interno entro il termine del 30 marzo;

4) ad assumere ogni possibile iniziativa per ridurre le spese di locazione, giunte alla ragguardevole somma di circa 30 milioni di euro, procedendo anche all'acquisto delle sedi attualmente locate (a cominciare da Palazzo Marini);

5) ad assumere ogni possibile iniziativa tesa ad ottenere il collegamento della Commissione Bilancio con la banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in modo da poter ottenere costantemente informazioni sull'andamento delle entrate e delle uscite, anche al fine di dare una corretta copertura alle proposte di legge all'esame della Camera;

6) ad installare un apparecchio per le votazioni in Aula che assicuri a ciascun deputato di esprimere esclusivamente il proprio voto;

7) ad assicurare un adeguamento degli spazi per il parcheggio delle autovetture e dei motoveicoli;

8) ad aumentare la dotazione degli stanziamenti destinati all'aggiornamento

professionale dei dipendenti, compresi quelli dei gruppi, anche con variazioni nel corrente esercizio, per favorire attività di formazione e di interscambio con le istituzioni internazionali e regionali.

9/Doc. VIII, n. 6/2. Boccia, Ruzzante.

La Camera,

premessi che:

i gruppi parlamentari sono titolari di contributi atti a garantire la stabilità del posto di lavoro al proprio personale dipendente, ex deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 79/93, ed al personale di segreteria, di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 299/01;

tali contributi, dalla loro istituzione, sono stati rivalutati mediamente di un'aliquota che, su base annua, corrisponde a circa il 2,6 per cento;

la dinamica salariale di cui beneficiano i dipendenti dei gruppi ed il personale di segreteria, titolari di contratti di lavoro subordinato, è soggetta ad incrementi che vanno oltre la semplice indicizzazione ISTAT;

gli ordini del giorno 9/Doc. VIII, n. 4/5 e 9/Doc. VIII, n. 4/6, relativi al progetto di bilancio 2002, sono stati accolti dal Collegio dei Questori,

impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza e il Collegio dei Questori

ad assumere ogni opportuna iniziativa atta ad adeguare le risorse necessarie a soddisfare le esigenze di cui in premessa.

9/Doc. VIII, n. 6/3. Boato, Molinari, Gianfranco Conte, Innocenti, Volontè.

La Camera,

premesso che:

il pronto soccorso a disposizione dei deputati apre ai medesimi la possibilità di alcune visite specializzate come quelle di cardiologia;

da più parlamentari è stata avanzata la richiesta di poter usufruire di altre specializzazioni mediche;

la Camera dei deputati ha già stipulato una Convenzione con una ASL per alcuni fisioterapisti che, *extra moenia*, svolgono in determinate ore la loro professione in locali messi a disposizione dalla Camera dei deputati;

molti parlamentari hanno richiesto l'utilizzo delle strutture del pronto soccorso per alcuni esami clinici,

impegna il Collegio dei Questori:

ad esaminare la possibilità di stipulare convenzioni analoghe a quelle dei fisioterapisti per altre specializzazioni;

a prendere in esame la possibilità di effettuare, presso il pronto soccorso della Camera dei deputati, prelievi per esami clinici da parte di medici della ASL convenzionata.

9/Doc. VIII, n. 6/4. Mazzocchi.

La Camera,

esaminato il progetto di bilancio interno per l'anno finanziario 2003;

udita la relazione dei deputati Questori;

premesso che:

le peculiari funzioni istituzionali dei Gruppi parlamentari sono via via aumentate nel corso degli anni;

per espletare al meglio queste funzioni sono necessari spazi congrui;

gli spazi attualmente destinati ai Gruppi parlamentari nel cosiddetto « Palazzo dei Gruppi » risultano ogni giorno di più insufficienti ed inadeguati,

impegna l'Ufficio di Presidenza

a predisporre un piano pluriennale di interventi volto ad assicurare ai Gruppi parlamentari gli spazi necessari alla loro attività.

9/Doc. VIII, n. 6/5. Innocenti, Ruzzante.

La Camera,

esaminato il progetto di bilancio interno per l'anno finanziario 2003;

udita la relazione dei deputati Questori;

preso atto con soddisfazione del recente provvedimento del Collegio dei Questori di rivedere gli *standard* di dotazione informatica a suo tempo stabiliti per i Gruppi parlamentari,

impegna il Collegio dei Questori:

a definire analogo *standard* per quanto riguarda la fornitura ai Gruppi parlamentari ed ai singoli deputati di altri beni strumentali (fotocopiatrici, materiale di cancelleria, linee telefoniche, mobilio, attrezzature varie, eccetera) e di servizi finalizzati allo svolgimento dell'attività legislativa (documentazione, ricerche, studi, eccetera);

a far conoscere formalmente ai Gruppi parlamentari, così come avvenuto per la dotazione informatica, gli *standard* definiti.

9/Doc. VIII, n. 6/6. Innocenti, Ruzzante.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 103, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE ALLA SINDROME RESPIRATORIA ACUTA SEVERA (SARS) (3961)

(A.C. 3961 – Sezione 1)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE DICHIARATE INAMMISSIBILI
NEL CORSO DELLA SEDUTA

ARTICOLO 2-bis.

(Adeguamento della struttura del Dipartimento della protezione civile).

1. Al fine di adeguare la struttura del Dipartimento della protezione civile alle molteplici situazioni di emergenza provocate dalla SARS, come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2003, nonché derivanti sia dai rischi naturali che da quelli antropici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione della pianta organica del Dipartimento, nell'ambito della quale debbono essere previsti specifici ruoli amministrativi tecnici e specialistici coerenti con le nuove attribuzioni del Dipartimento medesimo, nel limite massimo di 450 unità.

2. Per provvedere alla conseguente copertura dei posti ai sensi del comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a bandire concorsi pubblici inerenti a ciascun ruolo ed a ciascuna qualifica con riserva di posti a favore del personale comunque in servizio presso il

Dipartimento medesimo, anche con contratto a tempo determinato ovvero sulla base di ordinanze di protezione civile e di provvedimenti di comando o fuori ruolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definita la misura della quota da riservare nonché i requisiti che dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione dei bandi.

3. Il personale di ruolo che non presenta domanda per partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 2, ovvero non consegue utile collocazione all'esito dell'espletamento delle procedure medesime, permane nella posizione organica precedentemente ricoperta.

4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili in dotazione sul Fondo per la protezione civile, anche tenuto conto dei risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei posti nei ruoli organici del personale inquadrato.

ARTICOLO 2-ter.

(Calamità naturali in territorio estero).

1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, anche in rapporto ad una eventuale estensione dell'epidemia di SARS, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli

affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza.

(A.C. 3961 – Sezione 2)

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

ART. 2-bis.

(Adeguamento della struttura del Dipartimento della protezione civile).

Sopprimerlo.

2-bis. 2. Valpiana, Labate, Battaglia.

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2-BIS. 1.
DEL GOVERNO.**

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di fronteggiare l'eventuale situazione di emergenza derivante dall'epidemia SARS, il Ministero della salute, su richiesta del Dipartimento per la protezione civile, chiede alle regioni l'immediata messa a disposizione di medici ed altro personale sanitario, adeguatamente formati, fino a concorrere alla coperture di un monte orario massimo pari a quello prodotto da 200 medici a tempo pieno. Tali prestazioni devono prevedere un'adeguata incentivazione a carico del Dipartimento della protezione civile e possono venire effettuate anche in orario aggiuntivo.

0. 2-bis. 1. 2. Bindi, Fioroni, Battaglia, Labate.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza derivanti dall'epidemia SARS, il Ministero della salute, sulla base delle disposizioni previste dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, è autorizzato, dopo aver espletato le procedure di mobilità anche temporanea e di intesa con la Conferenza Stato-regioni, a bandire concorsi entro il limite massimo di 180 unità per l'assunzione a tempo determinato di personale necessario al potenziamento degli uffici di sanità degli scali aeroportuali, dei pronto soccorso ospedalieri e dei reparti di malattie infettive dei nosocomi delle città capoluogo di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché utilizzando allo scopo quota parte delle entrate per tariffe spettanti al Ministero della salute.

0. 2-bis. 1. 1. Labate, Battaglia, Valpiana.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da rischi naturali ed antropici, con particolare riferimento all'emergenza con le seguenti: dall'emergenza.

0. 2-bis. 1. 3. Labate, Battaglia, Valpiana.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto del personale del Ministero della salute che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovi in servizio con contratti a tempo determinato.

0. 2-bis. 1. 4. Labate, Battaglia, Valpiana.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Con-

ferenza permanente Stato-regioni, le unità di personale necessarie al potenziamento degli uffici di sanità degli scali aeroportuali, dei pronto soccorso ospedalieri e dei reparti di malattie infettive dei nosocomi delle città capoluogo di provincia, che restano alle dipendenze del Ministero della salute.

0. 2-bis. 1. 5. Labate, Battaglia, Valpiana.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis. — (*Adeguamento della struttura del dipartimento della protezione civile*) — 1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto derivanti da rischi naturali ed antropici, con particolare riferimento all'emergenza SARS secondo le disposizioni previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale nel limite massimo di 180 unità da assegnare al predetto dipartimento. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la misura della quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il dipartimento stesso con contratto a tempo determinato ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo.

2. Qualora dall'attuazione del presente articolo derivino oneri eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alle medesime finalità e risultanti anche per effetto di misure compensative della spesa conseguenti alla soppressione di posti nei ruoli organici delle amministrazioni statali del personale immesso in ruolo a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, agli stessi si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

2-bis. 1. Governo.

ART. 2-ter.

(Calamità naturali in territorio estero).

Sopprimerlo.

2-ter. 2. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole da: calamità naturali fino a: Stato italiano con le seguenti: episodi di grave estensione dell'epidemia di SARS, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e su invito dell'OMS.

2-ter. 1. Valpiana.

(A.C. 3961 — Sezione 3)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3961 — Sezione 4)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

considerato che:

il provvedimento non quantifica gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, di cui all'articolo 2-bis;

la copertura finanziaria di tali oneri non appare conforme alla vigente disciplina contabile, in quanto a fronte di spese di natura permanente si provvede, in ultima istanza, con le risorse del Fondo della protezione civile, che risultano invece determinate dalla Tabella C della legge finanziaria soltanto con riferimento al triennio 2003-2005;

il provvedimento non provvede alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza in territorio estero, di cui all'articolo 2-ter e dalle campagne di informazione disposte dall'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, sia soppresso il comma 2-bis;

all'articolo 1, sia soppresso il comma 2-ter;

sia soppresso l'articolo 2-bis;

sia soppresso l'articolo 2-ter;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-bis.1 del Governo e sui subemendamenti 0.2-bis 1.1 Labate e 0.2-bis.1.2 Bindi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3961 - Sezione 5)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 103, recante disposizioni urgenti rela-

tive alla sindrome respiratoria acuta severa (SARS), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Controlli sanitari).

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la durata dello stato di emergenza conseguente all'epidemia della sindrome respiratoria acuta severa (SARS) è fatto obbligo ai passeggeri dei voli aerei provenienti dalle aree affette, come individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), di sottoporsi, presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, a controllo sanitario comprendente, a giudizio del medico, la misurazione della temperatura e altre valutazioni o informazioni mediche e amministrative.

2. Qualora sussista una sintomatologia sospetta per sindrome respiratoria acuta severa (SARS), secondo le definizioni di caso dell'Organizzazione mondiale della sanità, trovano applicazione le procedure previste dal regolamento sanitario internazionale adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, approvato e reso esecutivo con legge 9 febbraio 1982, n. 106, per le malattie sottoposte a regolamento (colera, febbre gialla, peste).

ART. 2.

(Validazione test e controlli sanitari).

1. I test di laboratorio da usare a scopo diagnostico per la sindrome respiratoria acuta severa (SARS) sono validati dall'Istituto superiore di sanità, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3961 – Sezione 6)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « ai passeggeri » sono inserite le seguenti: « e al personale » e dopo le parole: « Organizzazione mondiale della sanità (OMS) » sono inserite le seguenti: « e al personale degli scali aerei e portuali nazionali addetti all'emergenza SARS »;

dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle risorse destinate dalla legislazione vigente alle campagne d'informazione promosse dal Ministero della salute, avvia una apposita campagna volta a fornire ai cittadini le necessarie informazioni sull'epidemia e sui comportamenti individuali da tenere ai fini di una

corretta prevenzione della SARS, nonché per una capillare e tempestiva vaccinazione antinfluenzale, specie per i soggetti di età superiore ai sessantacinque anni.

2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con la Federazione italiana medici di medicina generale e con la Commissione nazionale per l'educazione continua, predispone criteri e modalità per la tempestiva tenuta di corsi di formazione e aggiornamento sulla SARS, nell'ambito delle risorse destinate dalla legislazione vigente alla educazione continua in medicina ».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

« ART. 2-bis. (Adeguamento della struttura del Dipartimento della protezione civile) – 1. Al fine di adeguare la struttura del Dipartimento della protezione civile alle molteplici situazioni di emergenza provocate dalla SARS, come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2003, nonché derivanti sia dai rischi naturali che da quelli antropici, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla determinazione della pianta organica del Dipartimento, nell'ambito della quale debbono essere previsti specifici ruoli amministrativi tecnici e specialistici coerenti con le nuove attribuzioni del Dipartimento medesimo, nel limite massimo di 450 unità.

2. Per provvedere alla conseguente copertura dei posti ai sensi del comma 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a bandire concorsi pubblici inerenti a ciascun ruolo ed a ciascuna qualifica con riserva di posti a favore del personale comunque in servizio presso il Dipartimento medesimo, anche con contratto a tempo determinato ovvero sulla base di ordinanze di protezione civile e di provvedimenti di comando o fuori ruolo. Con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri è definita la misura della quota da riservare nonché i requisiti che dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione dei bandi.

3. Il personale di ruolo che non presenta domanda per partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 2, ovvero non consegue utile collocazione all'esito dell'espletamento delle procedure medesime, permane nella posizione organica precedentemente ricoperta.

4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili in dotazione sul Fondo per la protezione civile, anche tenuto conto dei risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dei posti nei ruoli organici del personale inquadrato.

ART. 2-ter. (*Calamità naturali in territorio estero*) — 1. Al verificarsi in territorio estero di calamità naturali o di altri eventi di particolare gravità, anche in rapporto ad una eventuale estensione dell'epidemia di SARS, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e che rendano opportuno l'intervento dello Stato italiano, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, sentito il Ministro degli affari esteri, dispone che il Capo del Dipartimento della protezione civile, esercitando i poteri di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, provveda ad approntare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'emergenza ».

(A.C. 3961 — Sezione 7)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

(Controlli sanitari).

Sopprimere il comma 2-bis.

1. 5. (*Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento.*)

(Approvato)

Al comma 2-bis, sopprimere le parole da: , nonché per una capillare fino alla fine del comma.

1. 4. Valpiana.

Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: e per i soggetti a rischio.

1. 1. Bindi, Battaglia, Mosella, Labate, Fioroni, Meduri.

Sopprimere il comma 2-ter.

1. 6. (*Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento.*)

(Approvato)

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento ai pediatri e ai medici di famiglia nel riconoscimento del loro ruolo nell'attività di prevenzione e di informazione.

1. 2. Zanella.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. I corsi urgenti di cui al comma 2-ter sono destinati in via prioritaria alla formazione e all'aggiornamento dei medici di medicina generale, che sono chiamati a garantire ai cittadini una capillare informazione sull'epidemia, in armonia con la campagna ministeriale di cui al comma 2-bis.

1. 3. Ercole.

ART. 2-bis.

(Adeguamento della struttura del Dipartimento della protezione civile).

Sopprimerlo.

*** 2-bis. 2.** Valpiana, Labate, Battaglia.

Sopprimerlo.

* **2-bis. 5.** (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2-BIS. 1.
DEL GOVERNO.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di fronteggiare l'eventuale situazione di emergenza derivante dall'epidemia SARS, il Ministero della salute, su richiesta del Dipartimento per la protezione civile, chiede alle regioni l'immediata messa a disposizione di medici ed altro personale sanitario, adeguatamente formati, fino a concorrere alla coperture di un monte orario massimo pari a quello prodotto da 200 medici a tempo pieno. Tali prestazioni devono prevedere un'adeguata incentivazione a carico del Dipartimento della protezione civile e possono venire effettuate anche in orario aggiuntivo.

0. 2-bis. 1. 2. Bindi, Fioroni, Battaglia, Labate.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al fine di fronteggiare le eventuali situazioni di emergenza derivanti dall'epidemia SARS, il Ministero della salute, sulla base delle disposizioni previste dall'ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, è autorizzato, dopo aver espletato le procedure di mobilità anche temporanea e di intesa con la Conferenza Stato-regioni, a bandire concorsi entro il limite massimo di 180 unità per l'assunzione a tempo determinato di personale necessario al potenziamento degli uffici di sanità degli scali aeroportuali, dei pronto soccorso ospedalieri e dei reparti di malattie infettive dei nosocomi delle città capoluogo di provincia.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché utilizzando

allo scopo quota parte delle entrate per tariffe spettanti al Ministero della salute.

0. 2-bis. 1. 1. Labate, Battaglia.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da rischi naturali ed antropici, con particolare riferimento all'emergenza con le seguenti: dall'emergenza.

0. 2-bis. 1. 3. Labate, Battaglia.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , tenendo conto del personale del Ministero della salute che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovi in servizio con contratti a tempo determinato.

0. 2-bis. 1. 4. Labate, Battaglia.

All'emendamento 2-bis. 1. del Governo, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, le unità di personale necessarie al potenziamento degli uffici di sanità degli scali aeroportuali, dei pronto soccorso ospedalieri e dei reparti di malattie infettive dei nosocomi delle città capoluogo di provincia, che restano alle dipendenze del Ministero della salute.

0. 2-bis. 1. 5. Labate, Battaglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2-bis. — (Adeguamento della struttura del dipartimento della protezione civile) — 1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in atto derivanti da rischi naturali ed antropici, con particolare riferimento all'emergenza SARS secondo le disposizioni previste dall'ordinanza del Presidente del

Consiglio dei ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale nel limite massimo di 180 unità da assegnare al predetto dipartimento. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti le qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la misura della quota di riserva dei posti in favore del personale in servizio presso il dipartimento stesso con contratto a tempo determinato ovvero in posizione di comando o di fuori ruolo.

2. Qualora dall'attuazione del presente articolo derivino oneri eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alle medesime finalità e risultanti anche per effetto di misure compensative della spesa conseguenti alla soppressione di posti nei ruoli organici delle amministrazioni statali del personale immesso in ruolo a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali, agli stessi si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

2-bis. 1. Governo.

ART. 2-ter.

(Calamità naturali in territorio estero).

Sopprimerlo.

* **2-ter. 2.** Governo.

Sopprimerlo.

* **2-ter. 3.** *(Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento).*

Al comma 1, sostituire le parole da: calamità naturali fino a: Stato italiano con le seguenti: episodi di grave estensione dell'epidemia di SARS, che mettano in pericolo di vita le popolazioni colpite e su invito dell'OMS.

2-ter. 1. Valpiana.

(A.C. 3961 – Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la preoccupante diffusione della nuova epidemia legata alla SARS, pur nella attuale scarsa incidenza in Italia e in Europa;

considerato che attualmente non esistono test diagnostici rapidi e validi per una sicura diagnosi che è posta solo per esclusione;

considerato che da quanto emerge dalle linee guida dell'OMS non può essere esclusa la persistenza del virus nel sangue di portatori sani o di soggetti con malattia probabile o sospetta:

impegna il Governo

ad emanare linee guida con informazioni precise ai centri trasfusionali e ai centri di trapianti affinché i cittadini che sono stati colpiti o anche solo sospettati di essere affetti dal virus della sindrome acuta respiratoria severa non possano donare sangue, cellule, tessuti o organi per tre mesi dal momento della sospetta diagnosi.

9/3961/1. Di Virgilio, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Borriello, Caminiti, Stagno d'Alcontres, Minoli Rota.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3961 di conversione del decreto-legge n. 103 del 2003;

ritenuto indispensabile procedere ad una adeguata informazione alla cittadinanza;

impegna il Governo

ad avviare una apposita campagna d'informazione volta a fornire ai cittadini

i consigli sull'epidemia e sui comportamenti individuali;

ad avviare corsi di formazione per i medici di medicina generale e pediatri;

a sollecitare una vaccinazione antinfluenzale per i soggetti a rischio.

9/3961/2. Ercole, Di Virgilio, Lucchese.

La Camera,

premesso che,

i provvedimenti messi in atto per prevenire il rischio SARS si sono dimostrati ad oggi validi ed efficaci;

occorre non abbassare il livello di sorveglianza durante il periodo estivo;

la scienza non è in grado di dire a tutt'oggi quali possano essere gli effetti combinati del prossimo virus influenzale e del corona virus;

l'OMS raccomanda nelle proprie linee guida di sollecitare soprattutto la popolazione anziana ad effettuare la vaccinazione antinfluenzale:

impegna il Governo

ad avvalersi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, quali tutori della salute del cittadino, al fine di costituire la rete di sorveglianza di primo livello e di riferimento per la prevenzione dei rischi derivanti sia dalle forme influenzali che da eventuali sintomi di tipo SARS.

9/3961/3. Battaglia, Labate, Mosella, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta.

La Camera,

premesso che,

l'audizione del ministro della salute ha posto in evidenza l'esigenza di arrivare tempestivamente, in accordo con le regioni, una campagna di informazione per la prevenzione e la conoscenza dei rischi

da SARS, rivolta alla popolazione, con particolare riguardo alla popolazione anziana ed alle categorie a rischio;

l'indagine conoscitiva svolta dalla XII Commissione affari sociali ha potuto verificare, attraverso i suggerimenti del responsabile del gruppo permanente per la valutazione dei rischi della SARS presso il Consiglio superiore di sanità, quanto sia importante l'avvio di detta campagna:

impegna il Governo

a predisporre con la collaborazione delle regioni una campagna informativa capillare sui rischi della SARS entro il mese di settembre.

9/3961/4. Labate, Battaglia, Mosella, Valpiana, Zanella, Maura Cossutta.

La Camera,

premesso che,

il sistema di allerta per la prevenzione dei rischi da SARS, nonostante la buona situazione italiana ed europea, non debba essere allentato;

nell'eventualità di possibili recrudescenze nel periodo autunnale ed invernale, occorre predisporre protocolli operativi in grado di assicurare una risposta efficiente ed efficace dell'intera rete ospedaliera italiana, oltre ai centri di riferimento Spallanzani di Roma e Sacco di Milano;

impegna il Governo

a predisporre, di intesa con le regioni, misure atte a rendere in caso di necessità, le strutture del Servizio sanitario nazionale idonee a fronteggiare rischi da epidemia SARS, anche attraverso il rafforzamento del personale degli uffici di sanità aereoportuale, dei prontoso soccorso, delle unità di malattie infettive.

9/3961/5. Mosella, Labate, Valpiana, Zanella, Battaglia, Maura Cossutta.

La Camera,

premessò che,

la sorveglianza per i rischi da SARS ha dimostrato di essere efficace solo se esiste il coordinamento della rete di sorveglianza a livello europeo e mondiale, così come definita dall'OMS;

l'Italia assieme ad altri Stati europei ha accolto l'invito del commissario Byrne alla sicurezza ed alla tutela della salute dei consumatori a costituire in ambito europeo un centro per le malattie infettive trasmissibili sul modello del CDC di Atlanta;

impegna il Governo

durante il semestre di presidenza italiano della Unione europea a costruire i consensi e le condizioni necessari affinché sia istituito il centro di riferimento europeo sulle malattie infettive trasmissibili ed a porre in atto iniziative coordinate e condivise a livello dell'Unione europea in vista del prossimo autunno, perché la rete europea di sorveglianza preveda azioni e comportamenti comuni.

9/3961/6. Zanella, Valpiana, Mosella, Labate, Battaglia, Maura Cossutta.

La Camera,

premessò che:

sul territorio nazionale, vi sono zone, tra cui in particolare quella dei comuni di Barge e Bagnolo (provincia di Cuneo), a forte concentrazione di extra-comunitari provenienti da aree definite a rischio Sars dall'OMS;

molte di tali comunità sono composte anche da extra-comunitari clandestini, che, pur potendo accedere alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, nonché ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, tendono ad usufruire dell'assistenza del servizio sanitario nazionale solo nei casi di emergenza, sottraendosi ai controlli sanitari routinari;

anche gli extra-comunitari che hanno ottenuto un regolare permesso di soggiorno spesso vivono in condizioni igieniche e sanitarie del tutto deplorevoli, che rischiano di ripercuotersi sul resto della collettività, soprattutto nelle strutture ad orario di permanenza prolungato, come le scuole;

con l'arrivo della stagione autunnale e con il protrarsi dell'emergenza Sars, il manifestarsi delle prime forme influenzali all'interno di queste comunità di extra-comunitari potrebbe contribuire a seminare il panico del contagio tra la popolazione locale;

impegna il Governo

ad intensificare il monitoraggio nei confronti delle comunità di extra-comunitari provenienti dalle aree definite a rischio Sars dall'OMS, sia aumentando i controlli alle frontiere, al fine di limitare i fenomeni di clandestinità, sia prevedendo appositi controlli sanitari a favore di tali soggetti, al fine di evitare che tra le popolazioni locali si diffonda il timore del contagio.

9/3961/7. Guido Giuseppe Rossi, Polledri, Parolo.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 105, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE UNIVERSITÀ E GLI ENTI DI RICERCA (3971)

(A.C. 3971 - Sezione 1)

**PROPOSTE EMENDATIVE
DICHIARATE INAMMISSIBILI
NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di assicurare la regolare iscrizione degli studenti alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2003-2004, alle prove di ammissione alle scuole medesime si applicano le disposizioni contenute all'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173.

* **1. 13.** Garagnani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di assicurare la regolare iscrizione degli studenti alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2003-2004, alle prove di ammissione alle scuole medesime si applicano le disposizioni contenute all'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173.

* **1. 20.** Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di valutazione del sistema universitario, sono determinati i criteri e le procedure per l'accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'accREDITAMENTO è concesso con decreto del Ministro, sulla base di criteri e parametri oggettivi definiti con il medesimo decreto, con particolare riferimento alla valutazione delle attività culturali svolte, alla qualità della formazione e ai servizi per gli studenti, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le università degli studi.

* **1. 14.** Garagnani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di valutazione del sistema universitario, sono determinati i criteri e le procedure per l'accREDITAMENTO dei collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'accREDITAMENTO è concesso con decreto del Ministro, sulla base di criteri e parametri oggettivi definiti con il medesimo decreto, con particolare riferimento alla valuta-

zione delle attività culturali svolte, alla qualità della formazione e ai servizi per gli studenti, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le università degli studi.

* **1. 21.** Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di consentire alle università il completamento degli interventi per il potenziamento delle strutture edilizie, con particolare riferimento a quelle destinate ai posti studio ed alla residenzialità degli studenti, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di venti milioni di euro annui con decorrenza dall'anno 2003, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire alle università la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria previsti per lo stesso Ministero dalla tabella F della legge finanziaria in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

* **1. 15.** Garagnani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di consentire alle università il completamento degli interventi per il potenziamento delle strutture edilizie, con particolare riferimento a quelle destinate ai posti studio ed alla residenzialità degli studenti, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di venti milioni di euro annui con decorrenza dall'anno 2003, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire alle università la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione

dei fondi per l'edilizia universitaria previsti per lo stesso Ministero dalla tabella F della legge finanziaria in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

* **1. 22.** Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Trasformazione degli assegni di ricerca in contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario).

— 1. A far tempo dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamati dall'articolo 1, comma 1, lettera d), assumono la denominazione di « contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario » e sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.

2. Le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale possono stipulare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle risorse ad esse derivanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), e dell'articolo 2, con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti.

3. I titolari di contratto, oltre all'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di studio.

4. I contratti sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente articolo, dalla normativa vigente in materia di contratti di formazione e lavoro, in quanto applicabile. I contratti hanno durata triennale e sono successivamente rinnovabili, anche annualmente, per non più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta. La valutazione è operata da un

organismo collegiale, secondo criteri e modalità, determinate dagli atenei, che assicurino la pubblicità dei relativi atti. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei ricercatori e dei professori universitari.

5. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle finalizzate ad integrare, con soggiorni di ricerca e tirocinio all'estero, l'attività di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.

6. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui all'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alla determinazione del trattamento economico minimo e massimo, comunque non inferiore all'ammontare degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, già finalizzate al cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e sono destinate alle università, sempre in regime di cofinanziamento e con la medesima disciplina, per la stipula dei contratti di cui al presente articolo.

8. Nei cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto-legge possono concorrere alla stipula dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario anche i titolari, per almeno un biennio, con valutazione positiva, degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La durata del contratto, comprensiva degli anni di godimento degli assegni di ricerca, non può complessivamente superare il limite di cui al comma 4.

2. 01. Martella, Grignaffini, Tocci.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Per le professioni sanitarie, in qualunque modo e forma esercitate, è necessaria l'iscrizione in albi, tenuti dagli ordini e collegi delle rispettive categorie, anche da parte dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

3. 01. Lo Presti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Norme in materia di utilizzazione di personale docente e dirigente della scuola da parte delle università). — 1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo, le università possono utilizzare il personale docente di cui al primo periodo per le finalità ivi indicate anche nell'ambito di corsi di laurea in psicologia »;

b) al comma 6, sono soppresse le parole: « e psicologia ».

2. A decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le università, attraverso apposite procedure selettive, possono utilizzare una quota di

posti che si rendano disponibili nel contingente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, anche per le cattedre di psicologia, ai fini della formazione dei profili professionali della classe delle scienze psicologiche.

***3. 02.** Colasio, Bimbi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Norme in materia di utilizzazione di personale docente e dirigente della scuola da parte delle università). — 1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo, le università possono utilizzare il personale docente di cui al primo periodo per le finalità ivi indicate anche nell'ambito di corsi di laurea in psicologia »;

b) al comma 6, sono soppresse le parole: « e psicologia ».

2. A decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le università, attraverso apposite procedure selettive, possono utilizzare una quota di posti che si rendano disponibili nel contingente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, anche per le cattedre di psicologia, ai fini della formazione dei profili professionali della classe delle scienze psicologiche.

***3. 03.** Garagnani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Programmazione e finanziamento delle università statali) — 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un migliore impiego delle risorse destinate al finanziamento delle università, nonché un più elevato livello qua-

litativo dell'istruzione universitaria, le università predispongono programmi di attività triennali, rimodulabili annualmente.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto determina, sentiti la Conferenza dei Rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, linee generali di indirizzo triennali, rimodulabili annualmente, ed individua le risorse da destinare al perseguimento degli obiettivi determinati, secondo le esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico e dell'evoluzione del mercato del lavoro.

3. Entro novanta giorni dalla data del decreto di cui al comma 2 le università adottano programmi triennali scorrevoli coerenti con le linee generali di indirizzo di cui allo stesso comma, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I piani delle università individuano in particolare:

a) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato;

b) i corsi di studio da istituire, attivare o sopprimere rispondenti a requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali e umane, definiti con decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) il programma di sviluppo della ricerca e le azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

d) i programmi di internazionalizzazione.

4. I programmi delle università di cui al comma 3, sono valutati ai fini della coerenza con gli obiettivi individuati dal Ministro con il decreto di cui al comma 2 e periodicamente monitorati. Sui programmi, relativamente agli aspetti di cui al comma 3, lettera a), è richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Gli esiti

del monitoraggio sono comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze. Sul raggiungimento degli obiettivi stessi il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario esprime il proprio parere, anche ai fini dell'erogazione di apposite risorse incentivanti ai singoli Atenei. I parametri ed i criteri per la valutazione dei programmi e dei risultati sono individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario e la Conferenza dei Rettori delle università italiane. Le valutazioni dei programmi e dei risultati sono rese pubbliche.

5. Le linee generali di indirizzo di cui al comma 2, riservano una quota delle risorse disponibili per la progressiva riduzione degli squilibri di finanziamento del sistema stesso sulla base di un modello definito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane.

6. Per i fini di cui al comma 4, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, fino ad un massimo di dieci esperti, professionalmente qualificati nel settore della valutazione, mediante la stipula di contratti di diritto privato. L'importo dei relativi compensi è determinato con decreto del Ministro stesso a valere sul fondo di cui al comma 9.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogate le disposizioni dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e 7.

8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, il fondo di finanziamento ordinario delle università, abrogato ai sensi del comma 7, assume la denominazione di « Fondo per la programmazione ed il finanziamento del sistema universitario » ed il relativo stanziamento per l'esercizio finanziario stesso è incrementato degli importi di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27

gennaio 1998, n. 25, relativamente al triennio 2004-2006, che trovano copertura nella legge 7 agosto 1990, n. 245.

9. I mezzi finanziari per la programmazione e il finanziamento delle università statali di cui al presente articolo sono determinati nei limiti delle compatibilità con gli indirizzi definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla legge finanziaria annuale.

3. 013. Governo.

(A.C. 3971 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3971 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito:*

considerato che:

la modifica della denominazione e della destinazione del fondo integrativo per l'incentivazione alla didattica e agli assegni di ricerca comporta un mutamento di destinazione della autorizzazione di spesa di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 370 del 1999;

la predetta modifica richiederebbe, dal punto di vista formale, la conseguente modificazione della disciplina sostanziale a cui si riferiscono le autorizzazioni legislative di spesa;

in ogni caso, tale modifica può ritenersi implicita nella diversa destinazione attribuita dal presente provvedimento alle suddette autorizzazioni di spesa;

l'istituzione dell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, di cui all'articolo 1-bis, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura inerenti alla istituzione di una nuova struttura amministrativa;

appare necessario riformulare l'articolo 1, comma 4, richiamando espressamente la disciplina contabile che consente alle università di iscrivere nei propri bilanci spese non impegnate negli esercizi precedenti;

risulta necessario inserire, all'articolo 3, una clausola di invarianza finanziaria riferita complessivamente a tutte le amministrazioni pubbliche;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sia soppresso l'articolo 1-bis.

all'articolo 3, comma 1, primo periodo, dopo la cifra: 2003 siano aggiunte le seguenti parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

conseguentemente all'articolo 3, sia soppresso il secondo periodo;

nonché con la seguente ulteriore condizione:

all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dal seguente: Le risorse acquisite dalle università per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto ed iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3,

della legge n. 168 del 1989, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti;

Sugli emendamenti trasmessi all'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.12 Martella, 1.15 Garagnani, 1.18 del Governo, 2.2 Martella, 2.3 Tocci, 3.1 Lo Presti, 3.3 Garagnani, 3.4 Bimbi, 3.5 del Governo, 3.6 e 3.8 Antonio Pepe, 3.7 Delmastro delle Vedove, e sull'articolo aggiuntivo 2.01 Martella, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 3.013 del Governo, *con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

al comma 6, le parole: di cui al comma 9 siano sostituite dalle seguenti: di cui al comma 8;

e con la seguente osservazione:

sia previsto il coordinamento delle nuove modalità di finanziamento del sistema universitario con i fondi per l'edilizia universitaria e per la programmazione e lo sviluppo disciplinati dalla legislazione vigente;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3971 – Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le

università e gli enti di ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Iniziativa per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità).

1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di « Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti » e, per l'anno 2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:

a) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;

b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

c) promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene riservata anche una quota percentuale delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

4. Le eventuali economie di spesa accertate dalle università in sede di approvazione del conto consuntivo 2002, derivanti dalle risorse acquisite per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonché quelle già assegnate per le stesse finalità per l'anno 2002 e non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca).

1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:

« 13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni di personale a tempo determinato, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono altresì consentite assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università ».

ARTICOLO 3.

(Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 no-

vembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2003, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993. I relativi oneri finanziari sono posti a carico delle università nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3971 - Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « indifferibile esigenza » sono inserite le seguenti: « di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, » e le parole: « per l'anno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2003 »;

al comma 1, lettera c), le parole: « , in determinate aree scientifico-disciplinari, » sono soppresse;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresì una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c) »;

al comma 3, le parole: « dell'articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 10-bis ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — (Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università). — 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) valutare efficacia ed efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;

b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e dei fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali;

e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti uni-

versitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, alla Anagrafe nazionale di cui al comma 1 ».

All'articolo 2:

al comma 2, il capoverso « 13-bis. » è sostituito dal seguente:

« 13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonché la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università ».

All'articolo 3:

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: « e norme in materia di abilitazione professionale »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni d'esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 ».

Il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali ».

(A.C. 3971 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Iniziativa per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 19 ottobre 1999, n. 370, aggiungere le seguenti: per l'anno 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e, a decorrere l'anno 2003,

1. 1. Bimbi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « Fondo per aggiungere le seguenti: l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, per.

1. 9. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: , comma 4-bis, fino alla fine dell'alinea con le seguenti: della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

1. 2. Bimbi, Colasio.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, con particolare riferimento alle attività di programmazione e organizzazione dei corsi di studio e dei relativi servizi didattici;

1. 10. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: laurea specialistica aggiungere le seguenti: , delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria (SISS).

1. 11. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , in relazione a progetti di miglioramento della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica.

1. 3. Colasio, Bimbi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: collaborazione interuniversitaria, aggiungere le seguenti: tra cui quelli.

1. 4. Bimbi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , sia nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica che nelle scienze umane e sociali.

1. 5. Bimbi, Colasio.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , promuovendo iniziative specifiche volte al riequilibrio di genere nelle discipline scientifiche.

1. 6. Bimbi, Grignaffini, Colasio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, lettera 0a), il decreto di riparto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003 assegna a ciascuna università una somma pari alla media delle risorse effettivamente utilizzate per l'incentivazione didattica dell'impegno dei professori e dei ricercatori per il triennio 2000-2002.

1. 12. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 4, sostituire le parole: utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti *con le seguenti:* ripartite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la CRUI e il CNSU, a favore di quegli atenei che per gli stessi anni hanno utilizzato tali fondi, e sono destinate per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, comunque per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti nell'ambito del miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta didattica.

1. 7. Bimbi, Colasio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nell'ambito del miglioramento qualitativo dell'offerta didattica.

1. 8. Bimbi, Colasio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di assicurare la regolare iscrizione degli studenti alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2003-2004, alle prove di ammissione alle scuole medesime si applicano le disposizioni contenute all'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173.

* **1. 13.** Garagnani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di assicurare la regolare iscrizione degli studenti alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2003-2004, alle prove di ammissione alle scuole medesime si applicano le disposizioni contenute all'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173.

* **1. 20.** Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 14.

All'emendamento 1. 14., comma 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: decreto del Ministro, *aggiungere le seguenti:* previa valutazione del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario sulla sussistenza dei requisiti.

0. 1. 14. 1. Martella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di valutazione del sistema universitario, sono determinati i criteri e le procedure per l'accREDITAMENTO dei collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'accREDITAMENTO è concesso con decreto del Ministro, sulla base di criteri e parametri oggettivi definiti con il medesimo decreto, con particolare riferimento alla valutazione delle attività culturali svolte, alla qualità della formazione e ai servizi per gli studenti, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le università degli studi.

* **1. 14.** Garagnani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di valutazione del si-

stema universitario, sono determinati i criteri e le procedure per l'accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti di cui all'articolo 25, comma 3, della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro, sulla base di criteri e parametri oggettivi definiti con il medesimo decreto, con particolare riferimento alla valutazione delle attività culturali svolte, alla qualità della formazione e ai servizi per gli studenti, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le università degli studi.

* **1. 21.** Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di consentire alle università il completamento degli interventi per il potenziamento delle strutture edilizie, con particolare riferimento a quelle destinate ai posti studio ed alla residenzialità degli studenti, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di venti milioni di euro annui con decorrenza dall'anno 2003, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire alle università la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria previsti per lo stesso Ministero dalla tabella F della legge finanziaria in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

* **1. 15.** Garagnani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al fine di consentire alle università il completamento degli interventi per il potenziamento delle strutture edilizie, con particolare riferimento a quelle destinate ai posti studio ed alla residenzialità degli studenti, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di venti

milioni di euro annui con decorrenza dall'anno 2003, da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire alle università la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria previsti per lo stesso Ministero dalla tabella F della legge finanziaria in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

* **1. 22.** Governo.

ART. 1-bis.

(Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti: , entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1-bis. 1. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi.

1-bis. 2. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dell'offerta formativa del sistema nazionale con le seguenti: dei corsi di studio.

1-bis. 3. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 2, dopo le parole: con propri decreti aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1-bis. 4. Martella, Grignaffini, Tocci.

ART. 2.

(Disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca).

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: sicurezza del lavoro, aggiungere le seguenti: gli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico),

2. 1. Labate, Battaglia, Martella, Parodi, Bornacin.

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: con le imprese con le seguenti: e convenzioni con imprese e con enti pubblici e privati.

2. 2. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: con le imprese aggiungere le seguenti: oppure su fondi propri delle università e degli enti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. 3. Tocci, Martella, Grignaffini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. *(Trasformazione degli assegni di ricerca in contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario).*

— 1. A far tempo dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamati dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), assumono la denominazione di « contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario » e sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.

2. Le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale possono stipulare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle risorse ad esse derivanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), e dell'articolo 2, con laureati

che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti.

3. I titolari di contratto, oltre all'attività di ricerca, svolgono esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e assistenza didattica agli studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di studio.

4. I contratti sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente articolo, dalla normativa vigente in materia di contratti di formazione e lavoro, in quanto applicabile. I contratti hanno durata triennale e sono successivamente rinnovabili, anche annualmente, per non più di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività svolta. La valutazione è operata da un organismo collegiale, secondo criteri e modalità, determinate dagli atenei, che assicurino la pubblicità dei relativi atti. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei ricercatori e dei professori universitari.

5. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle finalizzate ad integrare, con soggiorni di ricerca e tirocinio all'estero, l'attività di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.

6. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni di cui all'ottavo periodo del comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alla determinazione del trattamento economico minimo e massimo, comunque non inferiore all'ammontare degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro sessanta giorni dalla

pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

7. Dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, già finalizzate al cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1, e sono destinate alle università, sempre in regime di cofinanziamento e con la medesima disciplina, per la stipula dei contratti di cui al presente articolo.

8. Nei cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge possono concorrere alla stipula dei contratti di ricerca e di avviamento all'insegnamento universitario anche i titolari, per almeno un biennio, con valutazione positiva, degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La durata del contratto, comprensiva degli anni di godimento degli assegni di ricerca, non può complessivamente superare il limite di cui al comma 4.

2. 01. Martella, Grignaffini, Tocci.

ART. 3.

(Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e norme in materia di abilitazione professionale).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista con le seguenti: l'accesso alla sezione B dell'albo degli psicologi, nonché per l'abilitazione alla professione di farmacista, quest'ultima parte.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti dalla sezione B dell'articolo 53, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *1-ter* spettano rispettivamente i titoli professionali di « perito in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro » e di « perito in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità », in luogo del titolo di « psicologo *iunior* » previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 51 dello stesso decreto.

1-quinquies. L'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dal seguente:

« 2. Le attività professionali che formano oggetto della professione di perito in tecniche psicologiche sono così ripartite:

a) per il settore “tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro”:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) per il settore "tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità":

1) partecipazione all'*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;

2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle at-

tività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore ».

1-*sexies*. L'articolo 53, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dai seguenti:

« 4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione, l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

5. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova pratica. In tal caso la prova orale prevista può includere la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse ».

3. 1. Lo Presti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'abilitazione all'esercizio della pro-

fessione di farmacista *con le seguenti*: l'accesso alla sezione B dell'albo degli psicologi, nonché per l'abilitazione alla professione di farmacista, quest'ultima parte.

3. 6. Antonio Pepe, Angela Napoli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché una sessione straordinaria per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli psicologi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano rispettivamente i titoli professionali di « dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro » e di « dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità », in luogo del titolo di « psicologo *iunior* » previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono così individuate:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

1) partecipazione all'*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;

2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disa-

bilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

1-*sexies*. Il comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e di psicologo.

* **3. 3.** Garagnani.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché una sessione straordinaria per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli psicologi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*ter*. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-*quater*. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1-*ter* spettano rispettivamente i titoli professionali di « dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro » e di « dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità », in luogo del titolo di « psicologo *iunior* » previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

1-*quinquies*. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* sono così individuate:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

1) partecipazione all'*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;

2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del com-

portamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

1-*sexies*. Il comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e di psicologo.

***3. 7.** Delmastro Delle Vedove, Gianni Mancuso, Ghiglia.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché una sessione straordinaria per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli psicologi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*ter*. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-*quater*. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-*ter* spettano rispettivamente i titoli professionali di « dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro » e di « dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità », in luogo del titolo di « psicologo *iunior* » previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

1-*quinquies*. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater* sono così individuate:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

1) partecipazione all'*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;

2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

1-*sexies*. Il comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e di psicologo.

* **3. 10.** Governo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*ter*. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti dalla sezione B dell'articolo 53, comma 3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-*quater*. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1-*ter* spettano rispettivamente i titoli professionali di « perito in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro » e di « perito in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità », in luogo del titolo di « psicologo *iunior* » previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e nella lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 51 dello stesso decreto.

1-*quinquies*. L'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dal seguente:

« 2. Le attività professionali che formano oggetto della professione di perito in tecniche psicologiche sono così ripartite:

a) per il settore “tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro”:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) per il settore “tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”:

1) partecipazione all'*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;

2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

4) collaborazione con lo psicologo nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore ».

1-*sexies*. L'articolo 53, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dai seguenti:

« 4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione, l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

5. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova pratica. In tal caso la prova orale prevista può includere la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse ».

3. 8. Antonio Pepe, Angela Napoli.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*ter*. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-*quater*. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-*ter* spettano rispettivamente i titoli professionali di « laureato in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro » e di « laureato in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità », in luogo del titolo di « psicologo *iunior* » previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista, norme in materia di abilitazione professionale e norme per i laureati in tecniche psicologiche.

3. 4. Bimbi.

Sostituire la rubrica con la seguente:
Esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo degli psicologi e per l'abilitazione alla professione di farmacista.

3. 2. Lo Presti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Per le professioni sanitarie, in qualunque modo e forma esercitate, è necessaria l'iscrizione in albi, tenuti dagli ordini e collegi delle rispettive categorie, anche da parte dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

3. 01. Lo Presti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Norme in materia di utilizzazione di personale docente e dirigente della scuola da parte delle università). — 1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo, le università possono utilizzare il personale docente di cui al primo periodo per le finalità ivi indicate anche nell'ambito di corsi di laurea in psicologia »;

b) al comma 6, sono soppresse le parole: « e psicologia ».

2. A decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le università, attraverso apposite procedure selettive, possono utilizzare una quota di posti che si rendano disponibili nel contingente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, anche per le cattedre di psicologia, ai fini della formazione dei profili professionali della classe delle scienze psicologiche.

***3. 02.** Colasio, Bimbi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Norme in materia di utilizzazione di personale docente e dirigente della scuola da parte delle università). — 1. All'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Fermo restando il limite di spesa stabilito nel secondo periodo, le università possono utilizzare il personale docente di cui al primo periodo per le finalità ivi indicate anche nell'ambito di corsi di laurea in psicologia »;

b) al comma 6, sono soppresse le parole: « e psicologia ».

2. A decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le università, attraverso apposite procedure selettive, possono utilizzare una quota di posti che si rendano disponibili nel contingente di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, anche per le cattedre di psicologia, ai fini della formazione dei profili professionali della classe delle scienze psicologiche.

***3. 03.** Garagnani.

SUBEMENDAMENTO AGLI ARTICOLI AGGIUNTIVI

3. 04. E 3. 012.

Agli articoli aggiuntivi 3. 04. e 3. 012., comma 2, sostituire le parole da: alla data fino alla fine del comma con le seguenti: fino alla data del 30 settembre 2003. Le elezioni per il rinnovo dello stesso C.N.S.U. sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sono effettuate entro il mese di novembre 2003.

0. 3. 012. 1. Martella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*. — 1. Al fine di soddisfare esigenze di continuità operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (C.N.S.U.) è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo dello stesso C.N.S.U. sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sono effettuate entro il mese di novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica per l'elezione dei 28 componenti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonché a tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla elezione dei componenti del C.N.S.U. sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto più 2. Il mandato dei componenti del C.N.S.U. rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale lasso di tempo coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuità al processo di riforma degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

****3. 04.** Garagnani.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*. — 1. Al fine di soddisfare esigenze di continuità operativa, soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di attuazione della nuova disciplina concernente l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (C.N.S.U.) è prorogato nella sua attuale composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque, non oltre il 31 dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo dello stesso C.N.S.U. sono indette entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sono effettuate entro il mese di novembre 2003. L'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica per l'elezione dei 28 componenti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonché a tutti gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla elezione dei componenti del C.N.S.U. sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi nel distretto più 2. Il mandato dei componenti del C.N.S.U. rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale lasso di tempo coloro che conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato è rinnovabile una sola volta.

2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per assicurare continuità al processo di riforma degli ordinamenti didattici universitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

****3. 012.** Governo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. (Programmazione e finanziamento delle università statali) — 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un migliore impiego delle risorse destinate al finanziamento delle università, nonché un più elevato livello qualitativo dell'istruzione universitaria, le università predispongono programmi di attività triennali, rimodulabili annualmente.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto determina, sentiti la Conferenza dei Rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, linee generali di indirizzo triennali, rimodulabili annualmente, ed individua le risorse da destinare al perseguimento degli obiettivi determinati, secondo le esigenze di sviluppo culturale, sociale, civile ed economico e dell'evoluzione del mercato del lavoro.

3. Entro novanta giorni dalla data del decreto di cui al comma 2 le università adottano programmi triennali scorrevoli coerenti con le linee generali di indirizzo di cui allo stesso comma, tenuto altresì conto delle risorse acquisibili autonomamente. I piani delle università individuano in particolare:

a) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato;

b) i corsi di studio da istituire, attivare o sopprimere rispondenti a requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali e umane, definiti con decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) il programma di sviluppo della ricerca e le azioni per il sostegno e il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;

d) i programmi di internazionalizzazione.

4. I programmi delle università di cui al comma 3, sono valutati ai fini della coerenza con gli obiettivi individuati dal Mini-

stro con il decreto di cui al comma 2 e periodicamente monitorati. Sui programmi, relativamente agli aspetti di cui al comma 3, lettera a), è richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro quindici giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere. Gli esiti del monitoraggio sono comunicati al Ministro dell'economia e delle finanze. Sul raggiungimento degli obiettivi stessi il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario esprime il proprio parere, anche ai fini dell'erogazione di apposite risorse incentivanti ai singoli Atenei. I parametri ed i criteri per la valutazione dei programmi e dei risultati sono individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario e la Conferenza dei Rettori delle università italiane. Le valutazioni dei programmi e dei risultati sono rese pubbliche.

5. Le linee generali di indirizzo di cui al comma 2, riservano una quota delle risorse disponibili per la progressiva riduzione degli squilibri di finanziamento del sistema stesso sulla base di un modello definito dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane.

6. Per i fini di cui al comma 4, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, fino ad un massimo di dieci esperti, professionalmente qualificati nel settore della valutazione, mediante la stipula di contratti di diritto privato. L'importo dei relativi compensi è determinato con decreto del Ministro stesso a valere sul fondo di cui al comma 9.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2005 sono abrogate le disposizioni dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, ad eccezione dell'articolo 2, commi 5, lettere a), b), c) e d) e 7.

8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, il fondo di finanziamento ordinario delle università, abrogato ai sensi del comma 7, assume la denominazione di

« Fondo per la programmazione ed il finanziamento del sistema universitario » ed il relativo stanziamento per l'esercizio finanziario stesso è incrementato degli importi di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, relativamente al triennio 2004-2006, che trovano copertura nella legge 7 agosto 1990, n. 245.

9. I mezzi finanziari per la programmazione e il finanziamento delle università statali di cui al presente articolo sono determinati nei limiti delle compatibilità con gli indirizzi definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla legge finanziaria annuale.

3. 013. Governo.